GIURDANELLA.IT
Rivista di Diritto Amministrativo

CORTE DI ASSISE DI PALERMO

SEZIONE SECONDA

* * *

La Corte, all'udienza del 17 ottobre 2013, provvedendo sulla ammissione delle prove nel processo n. 1/2013 R.G. Assise nei confronti di Bagarella Leoluca Biagio ed altri, sentite le parti, ha pronunziato la seguente

ORDINANZA

La Corte, sulle richieste di ammissione delle prove formulate dalle parti,

OSSERVA

Premessa

Le conoscenze del giudice che deve provvedere sulle prove ex art. 495 c.p.p. è limitata alla lettura dei capi di imputazione ed alla sommaria indicazione dei fatti che si intendono provare offerta dalle parti ai sensi dell'art. 493 c.p.p.

Ne consegue che il giudice, escluse le prove vietate dalla legge, deve per il resto necessariamente fondare la propria valutazione sulla astratta riconducibilità delle prove richieste alle finalità probatorie evidenziate dalle parti.

Ed infatti, l'art. 190 c.p.p. consente al giudice di escludere, oltre, ovviamente, come detto, le prove vietate dalla legge, soltanto le prove che appaiano manifestamente superflue o irrilevanti, fermo restando, per quelle testimoniali, il potere di revoca di cui all'art. 495 comma 4 c.p.p., che la Corte si riserva di esercitare nel caso in cui, nel corso del dibattimento ed in relazione allo sviluppo istruttorio, talune di tali prove dovessero successivamente risultare superflue.

Tuttavia, quanto alla chiesta valutazione del carattere di manifesta superfluità o irrilevanza delle prove offerte dalle parti, nella fattispecie, deve necessariamente tenersi conto della estrema complessità delle vicende sottese alla contestazione di reato ed alle innumerevoli implicazioni che esse presentano anche sotto profili non immediatamente rilevabili senza una approfondita conoscenza degli atti, che, in atto, la Corte non può vantare.

Ciò premesso, la Corte ritiene di dovere ammettere le prove dichiarative e documentali richieste sia dal P.M. che dalle parti private con le seguenti eccezioni, precisazioni e limitazioni:

Sulle prove dichiarative

Non può essere ammessa la testimonianza dei Dott.ri Teresi, Ingroia e Scarpinato, richiesta dalla difesa degli imputati Mori, Subranni e De Donno, stante l'espresso divieto sancito dall'art. 197 lett. d) c.p.p. per coloro che, come nel caso dei predetti testimoni, svolgono o hanno svolto la funzione di pubblico ministero nel medesimo procedimento.

La Corte, invero, non condivide la prospettata interpretazione secondo cui l'incompatibilità dovrebbe intendersi limitata alla testimonianza sui fatti appresi nell'esercizio delle funzioni.

La norma sopra richiamata, invero, per i soggetti in questione, non prevede alcuna deroga o limitazione quale quella appena prospettata (a differenza di quanto, invece, ad esempio, previsto per i difensori per i quali il divieto è limitato a coloro che abbiano svolto attività di investigazione difensiva o che abbiano formato la documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni assunte ai sensi dell'art. 391 ter c.p.p.) e, al di là della formula impiegata (in tal caso quella della incompatibilità), esplicita un espresso e generale divieto, conseguentemente sanzionato con l'inutilizzabilità stabilita dall'art. 191 comma 1 c.p.p.

D'altra parte, l'interpretazione, per lo più di derivazione dottrinale, che individua la *ratio* della norma nella necessità di assicurare l'imparzialità e la neutralità dei testimoni e che, quindi, consentirebbe, secondo la difesa degli imputati Subranni, Mori e De Donno, di derogare al divieto su istanza degli imputati che vi abbiano interesse, non trova, per vero, riscontro nelle Relazioni che hanno accompagnato, nelle sue diverse stesure, il Codice di Procedura Penale, e ciò sin dal 1913 allorché è stato per la prima volta introdotto tale divieto, laddove dalle stesse, è dato ricavare, piuttosto, che il Legislatore abbia voluto evitare, considerandolo non opportuno, che una stessa persona possa essere chiamata ad assumere un

nuovo ruolo nel corso del medesimo procedimento e, quindi, in sostanza, commistioni improprie di ruoli, nonché, nei casi di attualità di funzioni, anche ulteriori preclusioni di carattere soggettivo, oltre quelle già espressamente previste, più in generale, per i magistrati, in tema di incompatibilità e di dovere di astensione (del pari non derogabili neppure su richiesta e nell'interesse dell'imputato).

Ne consegue che il divieto in esame si caratterizza esclusivamente sotto il profilo soggettivo per la sua esclusiva riferibilità a qualità personali, che prescindono dall'oggetto della prova e, quindi, dai fatti sui quali colui che ha svolto quelle funzioni nel medesimo procedimento sia chiamato a testimoniare.

Per l'effetto, non può neppure ammettersi l'acquisizione dei verbali delle dichiarazioni rese dai Dott.ri Ingroia e Teresi in altro processo, perché in tal modo verrebbero surrettiziamente aggirati il divieto dell'art. 197 c.p.p. e l'inutilizzabilità dell'art. 191 c.p.p., peraltro, con l'effetto perverso che, poi, né le parti, né lo stesso giudice di questo processo ex art. 506 e 507 c.p.p., potrebbero, ove in conseguenza se ne determinasse la necessità, ricorrere in questa sede alla testimonianza dei medesimi soggetti per chiarire o approfondire i temi delle dichiarazioni già altrove rese.

Analogo divieto di assunzione testimoniale non può ravvisarsi, invece, per gli altri magistrati che non abbiamo svolto le loro funzioni nel presente procedimento, bensì in altri procedimenti, quand'anche per fatti connessi, stante la chiara previsione normativa dell'art. 197 c.p.p., non suscettibile di interpretazioni estensive, che, d'altra parte, oltre a non essere consentite, non sarebbero neppure giustificate per l'assenza, in tali casi, delle finalità prima ricordate.

Pertanto, deve essere disattesa l'opposizione formulata dalla difesa degli imputati Riina e Bagarella in ordine a tali esami testimoniali.

Ancora con riferimento alle opposizioni formulate dalle difese, appena citate, degli imputati Riina e Bagarella, deve ugualmente disattendersi la richiesta di non

ammissione di tutti i dichiaranti e testimoni già esaminati nei processi svoltisi dinanzi alla A.G. di Firenze.

Ed invero, a prescindere dalla asserita piena sovrapponibilità (che, allo stato, questa Corte non può apprezzare) dei fatti oggetto di quelle dichiarazioni con quelli oggetto del presente processo, è sufficiente, in proposito, rilevare che, in ogni caso, le prove dichiarative assunte in quei processi, quand'anche i relativi verbali siano acquisiti in questa sede, giusta il disposto degli art. 190 bis e 238 comma 2 bis c.p.p., non potrebbero essere utilizzate nei confronti di tutti gli altri imputati di questo processo, non avendo gli stessi partecipato all'assunzione delle prove medesime.

La testimonianza del Presidente della Repubblica è espressamente prevista dall'art. 205 c.p.p., che disciplina, infatti, le modalità della sua assunzione.

Tuttavia, deve tenersi conto dei limiti contenutistici che si ricavano dalla sentenza della Corte Costituzionale del 4 dicembre 2012 e, pertanto, la testimonianza del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano richiesta dal P.M. può essere ammessa nei soli limiti delle conoscenze del detto teste, che, secondo quanto è dato rilevare dalla lettura dell'articolato di prova anche sotto il profilo temporale, potrebbero esulare dalle funzioni presidenziali, pur comprendendovi in esse le "attività informali", comunque coessenziali alle prime e coperte da riservatezza di rilievo costituzionale secondo quanto si ricava dalla sentenza citata.

Quanto agli altri testimoni per i quali l'Avvocatura dello Stato, nell'interesse dei propri rappresentati, ha ugualmente formulato opposizione per analoghe ragioni, va rilevato che non si verte, con tutta evidenza, in una fattispecie di inammissibilità, ma, semmai, di operatività della previsione di cui all'art. 201 c.p.p., che, ove ne ricorrano i presupposti, dovrà essere valutata in sede di esame dei testi medesimi.

Per gli stessi testi, inoltre, quanto alla opposizione da ultimo formulata anche dalla difesa di Nicola Mancino in relazione alla superfluità o irrilevanza, si rinvia a quanto già osservato, in via generale, in premessa.

Analoghe considerazioni valgono, altresì, per l'opposizione formulata dalla difesa degli imputati Subranni, Mori e De Donno all'esame testimoniale di Ferrante ed Onorato (per i quali, peraltro, l'articolato di prova va oltre la fase meramente esecutiva dell'omicidio Lima), nonché di Pennino (per il quale non si ravvisa il carattere di genericità dell'articolato, stante lo specifico riferimento alla conoscenza dei fatti per cui è processo).

E' infine ammissibile l'esame dei testi Michele Bonafede e Francesco Milano, ancorché non compresi nella lista prevista dall'art. 468 c.p.p., ricorrendo l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 493 c.p.p. e non sussistendo alcuna preclusione di legge.

Sulle prove documentali

I documenti n. 3/A (foglio manoscritto che si apre con la dicitura "Revisione sentenza Maxi Processo"), n. 33 (allegato a nota della D.I.A.) e n. 35/E (esposto denominato "Corvo2") sono indubitabilmente scritti anonimi, nel senso che tutti sono privi di sottoscrizione e non sono attribuibili a soggetti già specificamente individuati o, allo stato, individuabili.

Il Pubblico Ministero ha rappresentato le ragioni della richiesta di acquisizione di tali documenti ed i limiti in cui intende utilizzarli che esulano dal divieto di cui all'art. 240 comma 1 c.p.p.

Ma, a prescindere da tali limiti di utilizzazione, la Corte ritiene che, in realtà, i detti documenti costituiscano, in ogni caso, corpo del reato, in quanto gli stessi, già nell'ipotesi accusatoria rappresentata dal Pubblico Ministero in sede di esposizione ex art. 493 c.p.p. e che dovrà essere verificata nel presente processo, sono stati individuati quali strumenti diretti (nel caso del primo, in relazione alle richieste cui veniva subordinata la cessazione dell'attività stragista) o indiretti (nel caso degli altri due, in relazione ai timori suscitati nell'On. Mannino e nelle Istituzioni) della minaccia contestata al capo a) della rubrica.

I detti documenti, pertanto, possono essere ammessi.

Tutti i documenti rappresentativi di pubblicazioni giornalistiche o editoriali offerti sia dal Pubblico Ministero sia dalle difese possono essere ammessi con i limiti di utilizzazione già precisati dalle stesse parti richiedenti, quelli cioè connessi alla rappresentazione del loro fatto storico ed alla contestualizzazione temporale delle conoscenze in essi manifestate.

La nota redatta dal personale del G.O.M. del carcere di Milano-Opera va ammessa, poiché è già stata offerta dal Pubblico Ministero senza la parte riportante le dichiarazioni dell'imputato Riina e per il solo fine di fornire la prova richiesta dall'art. 493 c.p.p.

I documenti consistenti in atti amministrativi ovvero in appunti e annotazioni autografe o lettere, per i quali la difesa degli imputati Riina e Bagarella si è opposta all'ammissione prima dell'esame testimoniale dei soggetti che li hanno formati o redatti, non sono equiparabili a dichiarazioni provenienti dai soggetti medesimi e, pertanto, per essi, non si applica il regime processuale previsto per queste ultime, ma piuttosto la disciplina dettata dall'art. 234 c.p.p. che ne consente già adesso l'acquisizione.

Ugualmente esulano dal citato regime processuale richiamato dalla difesa degli imputati Riina e Bagarella i resoconti parlamentari, quand'anche negli stessi siano riportate le audizioni di soggetti, trattandosi, anche in tali casi, per la loro provenienza e formazione, di documentazione riconducibile alla fattispecie disciplinata dal richiamato art. 234 c.p.p.

La medesima difesa degli imputati Riina e Bagarella non ha, poi, minimamente motivato la formulata opposizione alla acquisizione della documentazione relativa ai viaggi compiuti da Bellini Paolo negli anni 1991-92, opposizione che, in ogni caso, deve essere disattesa trattandosi di documenti ammissibili ai sensi degli art. 234 e 190 c.p.p.

Quanto alla opposizione formulata dal P.M. in ordine alla acquisizione, richiesta dalle difese degli imputati Mancino, Subranni, Mori e De Donno, di copia di ordinanze pronunziate in altre processi, va osservato che tali documenti, così

come la richiesta di rinvio a giudizio del P.M. nel procedimento a carico di Aiello ed altri, esulano dalla previsione degli art. 238 e 238 bis c.p.p. e sono piuttosto riconducibili alla più generale previsione dell'art. 234 c.p.p. seppur nei soli limiti della rappresentazione del fatto storico intervenuto con la pronunzia dispositiva.

Con tale limite di utilizzazione, pertanto, anche tali documenti possono essere ammessi.

La documentazione consistente nelle trascrizioni delle intercettazioni effettuate in altri processi rispettivamente nei confronti di Olindo Canali e di Massimo Ciancimino, di cui la difesa degli imputati Subranni, Mori e De Donno ha chiesto l'acquisizione, invece, non può essere ammessa, ostandovi il divieto di cui all'art. 270 comma 1 c.p.p. in relazione al reato di cui al capo A) per il quale si procede in questa sede nei confronti dei predetti imputati.

Sulla perizia per la trascrizione di intercettazioni

Considerazioni analoghe a quelle formulate in premessa in relazione al carattere di non manifesta superfluità o irrilevanza valgono anche per la chiesta trascrizione di intercettazioni telefoniche ed ambientali effettuate nel presente procedimento, per le quali, infatti, non conoscendo il contenuto delle conversazioni, è veramente arduo per la Corte effettuare un discernimento che vada oltre l'evidenziazione di divieti di utilizzazione, che, nella fattispecie, non è dato ravvisare.

Pertanto, la richiesta in questione deve essere accolta.

P.Q.M.

la Corte, visto l'art. 495 c.p.p.;

rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa:

- non ammette la testimonianza dei Dott.ri Teresi, Ingroia e Scarpinato e l'acquisizione dei verbali delle dichiarazioni rese dai Dott.ri Teresi ed Ingroia in altri processi;

- non ammette i documenti contenenti le trascrizioni delle intercettazioni effettuate in altri processi nei confronti di Olindo Canali e di Massimo Ciancimino;

- ammette tutte le altre prove testimoniali e documentali richieste dalle parti con e nei limiti specificati in motivazione;

- dispone procedersi a perizia per le trascrizioni delle intercettazioni telefoniche ed ambientali di cui alla richiesta in atti del Pubblico Ministero, invitando, sin d'ora, quest'ultimo a depositare in Cancelleria i relativi supporti e decreti autorizzativi e riservandosi, quindi, all'esito, la nomina del Perito e la sua convocazione per il conferimento dell'incarico.

Palermo 17 ottobre 2013

Il Presidente